

Putto, cui sottostà la leggenda: *Dominus Curadus de Forte Francho (Francoforte) et Consortia foresteriorum fecerunt fieri hanc figuram*. Ma nei primordi del Cinquecento, allorchè l'edicola fu ricostrutta ad ingegno di Leonardo d'Arcezario, il più esperto che a' suoi giorni fosse nell' arte del murare, e decorata di pitture, d' invetriate a colori e di scanni leggiadramente intagliati (1), gli *huomeni* della Compagnia collocarono a perpetua memoria del fatto una lapide, nella quale fecero scrivere che la cappella è stata *livera* (finita) 1509 a dì 7 di settembre.

L. T. BELGRANO.

### ARMI PROIBITE (2)

[*Arme proibita o vietata. Arme difensiva od offensiva portatile, di cui non era permessa la delazione e di alcune offensive più insidiose e micidiali anche la detenzione; diverse di numero e di qualità per ogni Comune: principalmente (parlandosi qui solo delle offensive e antiche) pugnale (arme corta e manesca con lama larga a due tagli), trafiere (pugnale acutissimo), stilo o stiletto (specie di pugnale con lama triangolare o quadrangolare), passante (da passare in vece di trafiggere, stiletto romano), punteruolo (altro stiletto), fusetto (pugnale ferrarese, con punta quadra e affusellata, dice il Decreto), quadrello (altro pugnale di lama quadrangolare), lesnazio o lesinazio (arme corta usata in Padova ed in Adria, forse a forma di lesina), sublone (arme padovana, che si direbbe a forma di subbia, scarpello appuntato per lavorare le pietre); coltello acuto (che i Ferraresi, i Bolognesi e i Padovani chiamavano altresì schinipo e scinipo), pugnereccio, da ferire, destrale (quello fatto per portarsi al fianco destro chi poteva,*

(1) ALIZERI, Op. cit., I. 344 segg. II. 364. III. 40.

(2) Nuovo articolo del *Dizionario ital. stor. e amm.* (Cfr. a. 1884, 321).

che pare vero pugnale), da gallone (forse spada corta da portarsi al gallone), trivellato (quello fatto a trivella), imolese, alla genovese (dal luogo ove questi coltelli proditorii si fabbricavano o si costumavano più comunemente); lancione, spuntone a nodello (arme in asta con lungo ferro quadro, ma che cosa era il nodello?), lanciaspiedo (partecipante della lancia e dello spiedo), verruto (piccolo spiedo o spuntone acuto, quello che i Sardi usano per la caccia e chiamano berrudu), bordone (sembra specie di lancia conforme al bordone de' pellegrini, con punta di ferro nella estremità inferiore), falcione (arme in asta col ferro a mo' di coltellaccio, lungo settanta od ottanta centimetri, curvo nel taglio e quasi diritto nella costola, verso il mezzo della quale sporgeva una punta adunca, così l'Angelucci: ma diversamente l'Editore degli antichi Statuti Bolognesi crede, che il falcione fosse simile allo strumento rusticale adoperato a scavezzare i rami più robusti degli alberi, onde i Ferraresi lo dissero alcuna volta latinamente falconem de cavezio, forse lo stesso che il roncone); chiavarina (arme in asta, colla quale si feriva di punta e di taglio, e che talvolta si lanciava contro il nemico); verga sardesca (usata non solo in Sardegna sua patria, ma in Pisa, in Asti e forse ancora in Genova, consistente in un bastone, il quale aveva una punta o strale di ferro che si poteva scagliare in lontananza indipendentemente dall'asta in cui era infisso il dardo); pennato a razzo, beccuto, beccacenero (coltellaccio fermato in manico più o meno lungo, con in cima un becco o rostro tagliente come di civetta, non il pennato potaiuolo o boschereccio, quantunque fra loro somiglianti); ronca, roncola, roncone (anche questi, strumenti rusticali, convertiti in armi mortali); spiedo (arme in asta fatta d'un ferro acuto in cima ad un bastone), stocco (arme bianca manesca da ferire di punta e rarissimamente anche di taglio), spada corta; giusarme (specie di scure, da obbligare il nemico a porre giù l'armi); mannaresè ed il mantovano manavesio (che paiono mannaie ambedue; alla mannaia qualche volta si appic-

cava un lungo manico ed allora diventava come roncone); mazza ferrata (bastone con testa a coste, o sferica, con o senza punte e tutto di ferro), mazza piombata (la stessa mazza, aggiuntovi del piombo nella testa, per renderne più gravi i colpi), mazza avirata (secondo l' Editore Bolognese sovraccitato, mazza di legno, colla testa munita di viera o ghiera di ferro), piombaiola (lo stesso che mazza piombata, secondo il parere dello stesso Editore; talvolta pallottola di piombo da lanciarsi colla fromba, coll'arco, e colla balestra, se non ancora colla mano); mazzafrusto (frusta di cinque o sei cordicelle o fili di ottone o di ferro guerniti in cima di palla di piombo; ed asta lunga circa tre metri, a cui si legava in uno de' capi una fromba o tasca di cuoio, entrovi una pietra che si lanciava per l'impeto dato all'asta con ambedue le mani, dai Bolognesi detta *cazzafusto*, e dagli antichi Romani *fustibolo*); *azza* (stando alla Crusca, arme in asta lunga un braccio, circa settantacinque centimetri, con ferro in cima ed un altro a traverso, dall'una delle parti appuntato e dall'altra a guisa di martello; contrariamente il predetto Editore asserisce che nel Bolognese *azza* anche, oggidì vale accetta); e tanto basti per chi si contenta (1)]. Ma in Vercelli, in Bologna ed in

(1) *Statuta Paduae* (ante 1236) cap. 751, 752. *Statuta Augustae Praetoriae* (1188-1253) col. 34 (*Monum. Hist. Patr. Leg. Munic.* tom. I.). *Statuta antiqua civ. Astensis*, cap. 92. *Statuta Vercellarum* (1241) cap. 70. *Statuta Bononiae* (1250) I, 10, 11, 16; X. 44, 167. *Statuta Lucae* (1308) III, 25. *Breve Pisani Communis*, (1313-1337) III, 15. *Statuta Mutinae* (1327) IV, 29. *Ius Municipale Adriae*, pag. 46: Venetiis, 1707. MURATORI, *A. M. Æ.* diss. XXVI. *Atti della Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi*, V, 224. CITTADELLA L. N., *Notizie di Ferrara*, pag. 427: Ferrara 1864. GRASSI, *Diz. Milit.* III, 44; IV, 155, 331: Torino, 1833. TOMMASEO, *Canti Toscani*, pag. 151: Venezia, 1845. ANGE-LUCCI, *Il Tiro al segno in Italia*, pag. 17: Torino, 1864. Id. *Osservazioni sul vocabolario della Lingua Italiana compilato da Giuseppe Rigutini*, pag. 56, 84, 165, 219: Torino, 1882.

Firenze, nel secolo tredicesimo, per far la cosa piena e più sicura, fu proibita la portazione non tanto delle predetti armi, ma e di tutte le altre offensive, se altre ce n'erano, e parimente delle difensive (1). E ciò pure in Brescia ed in Pisa, se non quanto chi pagava i dazi e le prestanze della città e del distretto, e quindi porgeva di sè maggior sicurezza al pacifico stato, che non colui che non ha nulla e naturalmente vorrebbe avere e talvolta per ogni modo, in Pisa egli poteva di sua ragione coprirsi il capo colla cervelliera (2). A questa eccezione de' Pisani vuolsi aggiungere quella fatta da' Bolognesi al loro divieto generale del 1250, dal quale esclusero la spada lunga *consueta*, essi dissero, cioè usata da molto tempo innanzi (3); permessa ancora nelle città marittime della Sicilia per difesa contro i corsari (4). La quale arme venne poi in maggiore usanza che mai nel secolo diciassettesimo e nel susseguente, cinta a' fianchi, come costumavano anticamente i soli Cavalieri, e parte necessaria dell'abito corto alla francese, o portata, non senza inconvenienti, da' servitori dietro a' padroni, come gli scudieri portavano dietro a' Cavalieri antichi la lancia e lo scudo (5). I Cavalieri antichi tenevano pure alla cintola, quasi accessorio della spada dorata, un pugnaleto, che pel costume di portarsi alla destra dentro guaina si chiamò talvolta coltello destrale; e si adoprava colla mano sinistra ne' duelli, in-

---

(1) *Statut. Vercell.* cit. pag. 73. *Statut. Bonon.* loc. cit. RONDONI, *Costituto Fiorentino* (1284), pag. 52: Firenze 1882.

(2) *Statuta Brixiae* (1313) II, 25. *Brev. Pis. Com.* loc. cit.

(3) *Statut. Bonon.* loc. cit.

(4) *Privilegi confermati alla università della terra di Alcamo del 1564*, pag. 80 (*Documenti per servire alla Storia di Sicilia*, ser. II, vol. I.).

(5) RINUCCINI T., *Usanze Fiorentine del secolo XVII*, cap. 8. (nel tom. I del Giornale IL BORGHINI).

sieme colla spada nella destra (1). A proposito della quale usanza Franco Sacchetti indispettito del vedere alcuni Notai innalzati alla cavalleria, li motteggia dicendo lor dietro, che convertivano il pennaiuolo notariale in *aurea coltellesca* (2). Io non so se egli intenda di alcuni Notai che avesse in uggia particolarmente; ma egli è certo che ce ne furono dei letterati, anzi de' letteratissimi e virtuosi, da onorare la cavalleria più che da riceverne onore; uno de' quali, contemporaneo suo, Coluccio Salutati, vale per cento. Per contrario i Notai comuni, in Bologna, e nelle altre città, dovettero, per arme corta da portarsi adosso, contentarsi d'un coltellino appuntato da temperare le penne del loro mestiere, non più lungo di circa sei centimetri, e, più, d'un paio di forbicette. Un simile coltellino era pure la mancia, in certe feste solenni, degli Ufficiali dell'antico Comune fiorentino e si dava agli stessi Priori, Signori della Repubblica (una delle tante piccole cose che composero le grandi), come altrove pepe, candele e camangiari, e si portava pendente dalla cintola. A tutti gli altri cittadini fu sol conceduto un coltello mozzo, che in Pisa si chiamò *affettapane* ed in Parma coltello *da pane* o *da tavola*, dall'uso a cui era appropriato, lungo in Bologna quanto il temperino o coltellino de' Notai, in Pisa tra ferro e manico, minore di venticinque centimetri, in Parma minore d'una spanna che dovrebbe tornare a qualche cosa di meno; ed in questa città il Governo vegliava che quei coltelli fossero fabbricati di buono, puro e legale acciaio (3). Ma

(1) ANGELUCCI, *Glossario delle voci militari che s'incontrano nell'Inventario degli arredi e delle armi di Sinibaldo Fieschi, del MDXXXII*, pag. 23: Genova, 1876.

(2) SACCHETTI F., *Nov.* CLIII.

(3) *Statut. Bonon.* cit. II, 16. *Statuta Viterbii* (1257). III, 137. *Statuta Parmae* (1252) pag. 357 (*Deput. Stor. Patr. Parm.*). *Brev. Pis. Com. loc.*

la concessione della spada lunga fatta a' Bolognesi prima del 1250 ed allora confermata, pochi anni dopo venne lor tolta da Matteo da Correggio lor Podestà, il cui linguaggio dittatorio e veramente disusato ben rivela le condizioni torbide della città che egli reggeva con autorità straordinaria (1). Nondimeno nè egli nè gli altri che lo seguirono nella nobile impresa di pacificare ed assettare quel Comune, con tutto lo studio che vi spesero attorno non ne vennero a capo; onde fu che nel 1265 convenne darne le briglie in mano a' Frati Gaudenti. I quali nell' opera del disarmamento, fecero quel più che si possa immaginare, infino a trasformare in delitto il portare un bastoncetto qual si sia od una pietra qualunque; la quale esagerazione concorda cogli altri ordini loro, benchè alcuni assai civili a tenore de' tempi (2). Ma gli uni si disarmavano e gli altri si armavano ad oltraggio e in odio de' disarmati, secondo la polizia de' nostri antichi Riformatori; di che per cercare la pace si perpetuava la guerra, o sospendendola si preparava più crudele. E questa faccenda delle armi fu presso a poco la medesima in tutte le Città rette a Comune, chè a queste intende massimamente il mio discorso. Dove egli è da osservare, che, salvo i casi delle Balie per difendere la libertà pericolante o per annullarla, quanto più la libertà s'allargava ragionevolmente e rassodava, tanto più si restringeva, come meno opportuno, l'uso privato delle armi fuori degli ordini militari; al che vorrei ponesse mente il mio Lettore. Il perchè non prima i Comuni

---

cit. *Statuta antiqua Merzadrorum Civ. Parmae*, pag. 29: Parmae, 1869. *Novella di Torello del maestro del Garbo*, scritta da un anonimo del secolo XIV: Firenze 1827. SACCHETTI F., *Nov. LXX*. Vedi AMESCERE, COLTELLINO, MINUTA § 3, OSELLA.

(1) *Statut. Bonon.* (1261) cap. 49, 50.

(2) *Statut. Bonon.* (1265) cap. 52.

vennero per tal modo acquistando ferma e buona costituzione, le licenze delle armi profuse in addietro si revocarono, abbenchè provenienti da Consigli e da Parlamenti sovrani e col suggello della perpetuità, essendo sopravvenuti tempi più civili che toglievano ogni ragione a quelle concessione; nè a' cittadini privati si dettero da indi iananzi altre licenze, se non per cagioni grandissime, e mediante cauzione (1). La facoltà che nel loro tumulto si pigliarono in Firenze i Ciompi e che compartirono agli uomini della *Consorteria della Libertà*, ossia della libertà loro avversa a quella di tutti (come sempre s'è fatto a si farà dalle sette arrabbiate), non solamente di portar eglino ogni specie d'armi, ma altresì di licenziare altrui a portarle, prova la verità della predetta sentenza (2). Onde io non posso acconciarmi a credere, che molti Comuni imitassero il vercellese, dove il Podestà poteva di suo capo permettere a chicchessia, senza che vi potesse esser mai ragione plausibile, armi così terribili, come il falcione, il bordone, e più che tutte il coltello acuto o da ferire, quello che in Padova repubblicana era armatura privilegiata degli Anziani ed oggi degli assassini volgari (3); il che sia detto, almeno una volta, a lode de' tempi nostri. Quanto alle armi difensive, di queste ancora si richiedeva il permesso a portarle. Ed in Firenze volgendo il secolo tredicesimo si dava colla malleveria di non offendere; il quale ordine per altro dovette essere presto allargato o sopraffatto dagli abusi, mercechè ne' primi del secolo susseguente anco i fanciulli di tredici anni avevano preso il costume di portar cervelliere *fondate insino alle ciglia*, scrive Fra Giordano da Rivalto; dove prima andavano co' capelli lisciati ed ac-

---

(1) *Statut. Luc. loc. cit.*

• (2) Vedi CONSORTERIA DELLA LIBERTÀ.

(3) *Statut. Vercell. cit. cap. 70. Statut. Pad. (1261) cap. 755.*

conci come le pulcelle (1). In Lucca si dava il permesso di quelle armi a chi per fama o per testimoni si sapesse avere pubbliche inimicizie di grandi offese o a chi giurava di averne delle private ed occulte, eccettuati sempre dalla permissione i guanti di ferro e la rotella; in Modena eccettuata la rotella e la bracciaiuola, che là passavano per armi offensive (2). Le difensive si potevano colla licenza portare in Padova anche coperte (3). All'opposto in Pisa non si dava licenza senza l'obbligo di portarle scoperte e continovo e tutte, cioè non tanto il coretto, la cervelliera e la gorgiera, quanto il tavolaccio o vogliamo la rotella, non permessa in Lucca ed in Modena; e chi si mostrava fuori, mancante di alcun pezzo di cotali armature, cadeva in multa, eziandio per i pezzi che portava, come a non avere licenza alcuna (4). Pare proprio che la strana gravezza di questa condizione fosse trovata apposta per diminuire il numero de' richiedenti, molto più in terra di mercanzia e di arti, quale Pisa, che trattava i commerci di tanta parte del mondo. Avrebbe dovuto bastare a renderla insopportabile la sola gorgiera di fil d'ottone o di ferro, la quale teneva la gola dell'uomo ritta ed immobile come dentro ad un doccione, sicchè egli non poteva né anche guardarsi a' piedi, quantunque in Firenze fosse venuta in grande usanza, al pari di qualsivoglia foggia d'abito; e Dante egli pure la portasse colla bracciaiuola, targhetta con un pezzo di bracciale talora a forma di tegolo, non meno ridicola, della quale diè sulle spalle all'asinaio che strappazzava i suoi versi (5). Nella stessa

(1) RONDONI, *Constit. Fior.* loc. cit. FRA GIORDANO, *Prediche*, I, 411, 412: Milano, 1839.

(2) *Statut. Luc.* loc. cit. *Statut. Mutin.* cit. IV, 269.

(3) *Statut. Pad.* (1262) cap. 753.

(4) *Brev. Pis. Com.* loc. cit.

(5) SACCHETTI F., *Nov.*, CLXXVIII. ANGELUCCI, *Appendice agli errori del Vocabolario della Crusca*, Lett. B, pag. 72: Torino, 1876.



maniera si usò in Italia e fuori il colletto, che fu certo imbusto di cartoni, o di cuoio, di pelle di dante, di pesce o d'altro animale, indossato, come il giaco di maglie d'acciaio o di fil d'ottone o di ferro, sotto l'armatura o sotto gli abiti civili, a sicurezza della persona, per il che si trovano ambedue fra le armi difensive vietate ne' Bandi fiorentini (1). Tuttavolta la particolarità de' casi e delle persone arrecava alla regola del divieto delle armi, non poche eccezioni; per esempio quelle riguardanti i principali Magistrati di signoria ed i loro Notai; ed i principali Magistrati popolari, sebbene senza signoria, come i Difensori e Sapiienti del Popolo modenese che godevano il privilegio della armi insieme con un lor familiare per tutta la vita; e come, durante il seggio, i Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo di tutti i Comuni, i Priori delle Società delle armi di Lucca, i Consoli delle Società di Sant'Eusebio e di Santo Stefano di Vercelli, e molti altri somiglianti; più oltre quelli del Consiglio Veneziano de' Dieci, quando erano giudici di fatti gravi e massime contro rei di grande potenza, non che i testimoni e gli altri intervenuti nel processo avevano la licenza delle arme per sempre (2). Il quale privilegio, contrario alla eguaglianza cittadina, procedeva dalla considerazione di salvare dalle vendette private gli Ufficiali e i cittadini per quello che avevano operato, si deve almeno supporlo, nell'adempimento del loro dovere; e ciò per fermo non loda la vita civile di que' tempi. Molto meno è scusabile nel secolo quindicesimo il diritto del Rettore dello Studio Padovano, del Notaio, ed altresì del Bidello e de' famigli di quell'Istituto di portare notte e di ogni genera-

(1) CANTINI, *Legislazione Toscana*, XI, 655: Firenze, 1800-8.

(2) *Statut. Vercell.* cit. Doc. (1243) num. XVI e XVIII. *Statut. Mutin.* cit. III, 221. Vedi CONSIGLIO DE' DIECI, GONFALONIERE DELLA GIUSTIZIA, GONFALONIERE DELLE COMPAGNIE, PRIORI DELLE ARTI, PRIORI DELLE ARMI.

zione d'armi, e di permettere il Rettore agli Scolari e Dottori, che avessero inimicizie, di andare sempre armati; facta mostruosa tolta al Rettore il secolo appresso (1). Per altro io m'immagino che si debba estendere a molti, se non a tutti costoro, quello che apparteneva agli Anziani Lucchesi, i quali avevano sibbene il privilegio di tutte le armi, ma di una soltanto alla volta, non di portarsi addosso un arsenale intero, del resto inutile a chi non ha cuore (2); ed ancora, rispetto agli Anziani di Padova, sembrami che nel fatto il privilegio di tutte le armi si restringesse (nè essi se ne tengano) a' coltelli acuti, di cui parlano massimamente per cosa a lor più cara e propria gli Statuti (3); cosicchè qualche restrizione in questa sconcia larghezza ci avrebbe ad essere stata senza fallo. Vuolsi pure osservare che negli stessi tempi e sotto la stessa popolarità, non rileva se guelfa o ghibellina, gli Anziani ed i Priori di Lucca della stirpe de' Casastici o Potenti, non ostante il fulgore del seggio supremo popolare che avrebbe dovuto purgarli d'ogni ruggine signorile e, quasi direi, ribattezzarli, nondimeno venivano esclusi inesorabilmente dal privilegio di tutte le armi, ed agguagliati alla stregua comune dei loro consorti; i quali potevano sì portare la gorgiera, la cervelliera, il coretto o guarnacca e gli schinieri e queste armi coperte, ma non la rotella, nè i guanti di ferro, nè la bracciaiuola o tavolaccio, senza il beneplacito del Podestà concesso per idonea cauzione pesata ed approvata dagli Anziani e dai Priori, e non mai armi offensive di nessuna maniera e per nessuna cagione (4).

---

(1) *Statuta et Privilegia almae Universitatis Patav. ab Excell. Senatu Veneto concessa*, I, 23; IV, 8: Patavii 1648.

(2) *Statut. Luc. loc. cit.*

(3) *Statut. Pad. (1263) cap. 755.*

(4) *Statut. Luc. loc. cit.*

Nella qual cosa Pisa e Firenze, quantunque repubbliche della medesima forma della Lucchese, da questo lato erano alquanto diverse; perciocchè in Pisa, ed in Firenze la licenza delle armi offensive e difensive si concedeva anche a' masnadieri o sergenti, e meglio dire a' satelliti de' predetti Potenti, colla sola malleveria di questi, in cui non era alcuna ragione di tener fede allo Stato popolare (1). Il privilegio delle armi ai descritti nelle Bande paesane e nella Milizia Civile fiorentina degli ultimi secoli della libertà, nelle Battaglie o Battaglioni toscani, romani, napoletani e veneti, nella milizia paesana o Cerne piemontesi ed altre, o nelle Scuole de' Bombardieri ferraresi e veronesi e simili compagnie o consorzi militari, si disforma dalle antiche e severe usanze repubblicane, quando per buon tempo ancora isoldati fuori de' loro esercizi ed i cittadini delle Compagnie popolari ritornati alle faccende private, non si lasciavano andare armati per la città; ed è segno de' novelli ordini militari che sorgevano (2). Eccezzuati gli eventi di cavalcate o d'oste di terra o di mare, ne' quali qualunque arme passava, solo nelle tratte di romore per arrestare malfattori ed ucciderli resistenti o per ispegnere incendi era lecito a chicchessia l'uso delle armi anco vietate (3). Ma rispetto agli incendi, essendo essi in que' tempi pericolo di tumulto e spesso tumulto incipiente, i Governi sospettosi, pari a quello de' Pisani sopra i Lucchesi dopo la falsa pace del 1342, non permettevano in città per quella fazione che una scure tanto e la cervelliera (4). Sotto la medesima servitù memorabilmente odiosa, se i lupi

(1) Vedi ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA e SERGENTE.

(2) MURATORI *A. M. Æ.* dissert. XXVI. Vedi BANDA, BATTAGLIA, BATTAGLIONE, CERNA, MILIZIA CIVILE, SCUOLA.

(3) *Statut. Parm.* (1253) 231. *Brev. Pis. Com.* (1253) III, 9. *Statut. Pad.* (ante 1236) cap. 751. *Statut. Luc.* loc. cit. *Att. Stor. Patr.* cit. pag. 225.

(4) *Bandi Lucchesi*, pag. 134: Bologna 1863.

a grandi brigate infestavano le belle campagne lucchesi, come nel Pisano divoravano i cavalli del Ganghio, nel Forlivese nel Modenese e nel Milanese sbranavano uomini donne e fanciulli, in Portovenere assaltavano le barche presso alla riva del mare, e s'appresentavano minacciosi sulle fosse delle Terre, allora i contadini e distrettuali lucchesi dovevano sotto pena arbitraria de' loro padroni cacciare i lupi per ogni villa e prenderli ma solo colle reti, quando in altri Stati, se vi era il bando delle armi, si revocava, affinchè gli uomini potessero difendersi valevolmente da quelle fiere (1). Chi avesse detto a' Pisani nella loro altura, che scorsi pochi anni i Fiorentini gli avrebbero spogliati anche delle armi del loro Giuoco

---

(1) *Band. Lucch.* cit. pag. 98, 345, 346. SACCHETTI F., *Nov.* CLXXVII. COBELLI, *Cronaca di Forlì*, pag. 193: Bologna 1877. BIANCHI TOMMASINO DETTO DE' LANCELOTTI, *Cronaca di Modena*, I, 61, 62.; III, 178; IV, 360: Parma 1862. Uno de' predetti lupi divoratori di carne umana contro il quale fu tolto il bando delle armi, è chiamato dal Cronista Forlivese del secolo quindicesimo *lupo minaro*, che veramente rassembra il *lupo mannaro* de' Lunigianesi, Genovesi, Toscani e d'altri Italiani, benchè la vecchia Crusca paurosa gli abbia chiodato l'ascio in faccia, ma la giovine, più confidente, gli aprirà. Chiamato *mannaro* dal tedesco *mann*, uomo, quindi lupo uomo, il *licantropo* de' Greci, il *versipellis* de' Latini, il *loup garou* de' Francesi, che un nostro cinquecentista italianò in *lupo garoso*. Essendochè a' tempi di Erodoto corresse la fama che un uomo de' Neuri, popoli vicini agli Sciti, una volta l'anno potesse a suo diletto per pochi giorni farsi lupo e poi ritornare uomo (HEROD. lib. IV); e la stessa potenza si attribuiva fra gli Arcadi ad uno della famiglia di certo Anteo (PLIN. *Hist.* VIII, 34). Egli è vero che di quelle maraviglie Erodoto non si mostra punto persuaso e Plinio se ne fa beffe. Tuttavolta quegli errori traversarono i secoli e ne generarono altri per via non meno mostruosi. Onde fu che durò lungamente ed ebbe seguaci molti, eruditi e teologi, non che popolari, la credenza che gli uomini per virtù diabolica potessero convertirsi in bestia, spesso compiacendosi in asino, ma più in lupo (due animali, che, si vede, fanno meglio per noi), pur conservando

del Ponte ! (1). Finalmente in molti Comuni si permetteva al cittadino privato la spada lunga o altr' arme simile in viaggio, ma generalmente purchè, come segnale di viandante, egli portasse non il cappuccio, ma il cappello in testa, o

la ragione quale si fosse, simili ai compagni di Ulisse imbestiati da Circe. Il che, fosse vizio della natura umana o fattura malefica, non rattenne punto gli uomini così allupati, anzi li spingeva contro la loro specie, assai più feroci e spietati che non i lupi naturali. Per altro nelle caccie che lor si davano, essi erano esposti a patire e morire come gli altri, ma con questo che le ferite ricevute trapassavano dalla pelle ferina nel corpo umano dove risedeva la vita. Ne' Paesi Bassi uno di questi lupi o licantropi, ferito di dardo in una coscia, dappoi ritornato uomo, fu trovato a letto collo stesso dardo infisso nella coscia umana, riconosciuto dal cacciatore che lo aveva scagliato; e nel Padovano un altro di loro essendogli restate mozze in una tagliuola le quattro zampe lupine, l' uomo si trovò meno le mani ed i piedi. Eglino, reputati malfattori consapevoli razionalmente de' loro atti e maliardi, cadevano sotto il dominio della Giustizia ecclesiastica e secolare, i cui giudizi abbondarono pure nel secolo sedicesimo; famoso fra gli altri quello dato dal Parlamento di Dola e stampato in Orleans ed in Parigi contro certo Gillo (o Giglio) Garniero di Lione, il quale accusato e convinto di molte uccisioni e divoramenti di fanciulli, operati parte in figura di lupo e parte in figura d' uomo allucinato del credersi lupo, fu condannato al fuoco (BODINO G., *Demonomania, traduz. di Ercole Cato*, lib. II, cap. 6: Venezia, 1582). Nel secolo diciassettesimo iniziato contro un licantropo per gli stessi fatti un processo, *voi credete*, egli diceva al Magistrato, *ch' io sia uomo e la sbagliate, perchè la pelle lupina io l' ho dentro del corpo*: ma il popolo che l' ascoltava fece esso da lupo e mise in pezzi quel disgraziato (ANDRAL, *Cours de Pathologie interne*, pag. 356: Bruxelles, 1862). Alla fine dopo tanti dolori e tante umiliazioni, sceverata la verità dalle insane fantasie e la fede dalle superstizioni, restarono i lupi, per complessione di umori particolare, più o meno feroci ed avidi della carne umana sopra ogni altra (BIANCHI T. *Cron. Mod. loc. cit.*) e restò un poverello a cui per delirio malinconico pareva e pare di esser lupo e doverne seguire i costumi. Però oggi la licantropia è annoverata fra le malattie mentali.

(1) BORGHI, *Oplomachia*, pag. 52; Lucca, 1713.

pendente per un cordone dietro alle spalle (1). Venendo ora a toccare della penalità ed esecuzione del divieto, si avverta che pure dove questo comprendeva tutte le armi, tuttavia molto più severo mostravasi verso alcune che si direbbero vietate per eccellenza come quelle che non sarebbero permesse mai nè meno quando non ci fosse divieto; delle quali in Padova i Signori Carraresi tenevano dipinta la figura nelle cantonate del Palazzo pubblico, per ciò che ognuno le conoscesse e se ne guardasse (2). Pessime di tutte, in Lucca il pennato a razzo o beccacenere ed il trafiere; due armi non permesse manco agli Anziani (3). Nella stessa città trovatosi uno col trafiere sotto i panni, perdeva una mano, generalmente la destra; era multato chi lo teneva in casa o in altro luogo; multato chi lo fabbricava, ed in Bologna (dove non solo il trafiere, ma ed il coltello imolese, il beccacenere e la spada corta non si potevano fabbricare) chi l'arrotava; e si puniva di omicidio qualunque ferita pur lieve fatta con quell'arme (4). Più mite Federigo II imponeva l'amputazione della mano a chi percolava senza dar morte con arme proibita (5). *Possit tamen quilibet persona*, soggiunge sollecito lo Statuto Lucchese per paura che gli sfugga un brandello di romana barbarie conservatosi lungamente nelle nostre leggi, *suam familiam et familiares et servitiales corrigere, vulnerare et percutere impune*, senza distinzione di arme; quindi percuotere e ferire, ben si sa, anco la moglie,

---

(1) RONDONI, *Constit. Fior.* cit. pag. 52. *Statuta Ferrariae* (1288) c. 82, apud MURAT. *A. M. Æ.* diss. XXVI. *Breve Pis. Com.* loc. cit. *Statut. Mutin.* cit. IV, 29. *Statuta antiqua Placentiae*, V, 35.

(2) CITTADELLA G., *Istoria della Dominazione Carrarese in Padova*, II, 484: Padova 1842.

(3) *Statut. Luc.* loc. cit.

(4) *Statut. Bonon.* (1250) II, 107; (1259) XI, 16. *Statut. Luc.* loc. cit.

(5) *Const. Regni Siciliae*, 30.

non che i famigliari e servigiali (1). Anzi nella terra reggiana di San Martino in Rio il padrone che batteva crudelmente il servo poteva essere punito, ma non il marito che fiaccava le ossa alla moglie, peggio che serva, *per non crescere la discordia*, dice lo Statuto civilissimo di quella terra del secolo quindicesimo (2). Pertanto la diversità delle pene del portar l'armi proveniva primieramente dalla qualità più o meno micidiale o pericolosa di esse. Della quale, per dare un saggio di classazione, in Lucca tenevano il primo luogo nel divieto e nella penalità, insieme col trafiere, come s'è veduto, il pennato a razzo o beccacenero (che i Pisani chiamavano ancora beccicuto) ed in Ferrara il fusetto; poi veniva lo spuntone a nodello o spuntone assolutamente; poi la lancia, lo spiedo ed il verruto; poi il coltello acuto, il mannarese (da Pisani apparecchiato col trafiere), il falcione, la mazza ferrata e piombata, la spada (credo la corta), lo stocco e il mazzatrusto (3). Medesimamente si distinguevano fra sè le armi difensive per la pena dissimile a chi osava portarle senza licenza. Ed il Costituto Fiorentino del 1284 ce ne dà una lista, in due sole categorie; nella prima delle quali pone il coretto la guarnacca di ferro e la pancera, colla multa di cento lire; e nella seconda tutte le altre, compresavi la cervelliera, colla multa di lire venti; nel che non si capisce, se dette pene dovevano avere, come pare, una certa corrispondenza colla importanza de' membri del corpo umano che i diversi pezzi d'armatura dovevano difendere, il cervello o la testa fosse per ciò apprezzata cinque volte meno della pancia, se non era perchè in questa con più facilità può immergersi il

(1) *Statut. Luc.* loc. cit. *Statuta Faventiae* (1527) IV, 20.

(2) *Att. e Mem. Dep. Stor. Patr. Mod. Parm.* cit. III, 296.

(3) *Statut. Bonon.* loc. cit. *Brev. Pis. Com.* loc. cit. *Statut. Luc.* loc. cit. CITTADILLA L. N. op. cit. pag. 491. BONGI, *Band. Lucch.* pag. 300 e seg.

ferro (1): e la medesima disposizione trovasi negli Statuti di Padova dello stesso secolo (2). Oltre alla qualità delle armi, nel misurare la pena a chi le portava o adoperava, c'entrava altresì l'ora del tempo, il giorno, il luogo, la causa della contravvenzione o del delitto, la condizione civile della persona, la setta a cui apparteneva. Chi di notte portava armi proibite difensive od offensive o faceva malefizi, sottostava in Modena, in Piacenza, in Parma, in Lucca, in Viterbo, in Pisa, in Ferrara e credo in tutte le Comunità a pena raddoppiata (3). Di notte, quanto alla perpetrazione de' malefizi, s'intendeva dopo l'avemmaria od il primo suono della campana della sera, che per ciò in Lucca portava il nome di Doppia Pena, fino all'avemmaria del mattino o alla campana del dì (4); quanto al divieto di girare per la città, s'intendeva un poco più tardi, cioè dopo il terzo suono, detto in alcuni luoghi Terzo suono della Guardia (5). Ma in Padova nel secolo tredicesimo chi aveva un doppiere acceso o quattro candele accese, poteva portare, dopo quel terzo suono, quando veramente incomincia il pericolo maggiore per la custodia della città e la sicurezza dei cittadini, spada, bacinetto e rotella; e non avendo armi, bastava per andare attorno liberamente il lume d'una sola candela o d'un tizzo ardente (6). In Faenza, nel secolo sedicesimo, al lume d'un sol doppiere potevano andare disarmate

---

(1) RONDONI, *Constit. Fior.* loc. cit.

(2) *Statut. Pad.* (1262) cap. 753.

(3) *Statuta Viterb.* cit IV, 146. *Statut. Ferrar.* loc. cit. *Brev. Pis. Com.* (1286) III, 48. *Statut. Parm.* (1286-1323) pag. 257. *Statut. Placent.* loc. cit. *Statut. Mutin.* loc. cit. *Statut. Luc.* loc. cit.

(4) *Statut. Luc.* loc. cit. *Statut. Mutin.* loc. cit. Vedi DOPPIA PENA.

(5) *Brev. Pis. Com.* loc. cit. *Statut. Pad.* (1270) cap. 758. Vedi GUARDIA.

(6) *Statut. Pad.* loc. cit.



cinque persone, purchè di buona condizione e fama (1), laddove in altre terre, assai più libere che non Faenza d'alora era proibito l'uscir di casa la notte in ogni modo (2). La pena a portar armi vietate od a ferire con quelle, a rispetto della persona differenziava in Modena ordinariamente del doppio tra il popolare ed il nobile a danno di questo (3); in Lucca, a danno dei Pisani non Guelfi (4); in Firenze, a danno de' cittadini, dinanzi a' contadini, i quali a portare armi senza licenza soggiacevano alla metà della multa appropriata a quelli, e, più, erano loro lasciate le arme, dove i cittadini le perdevano (5); e lo stesso in Padova, atteso che *da' cittadini segnatamente*, dice una legge padovana del 1287, *si commettevano i malefizi* (6). Parimente era doppia pena se il fatto accadeva in chiesa o nel suo sagrato, nel Palazzo del Comune, nelle Corti, ne' Consigli, nel Parlamento (sebbene qualche volta i Parlamenti non erano liberi dalle armi se ciò accomodava alla setta reggente), nella città o ne' borghi piuttosto che nel contado, in Pisa pure su i Ponti vecchio e nuovo o della Spina, anzichè in altra parte; in Viterbo ancora se il fatto accadeva negli ultimi tre giorni del carnevale, del giovedì santo fino al martedì dopo la Pasqua di Risurrezione, nella vigilia e nelle feste di Santa Maria d'Agosto e tre feste di Natale (7). Era triplicata la pena in Lucca per le offese di sangue fra' cittadini armati

(1) *Statut. Favent.* cit. IV, 34.

(2) Vedi GUARDIA.

(3) *Statut. Mutin.* loc. cit.

(4) *Statut. Luc.* loc. cit.

(5) RONDONI, *Costit. Fior.* cit.

(6) CITTADILLA G. *Stor.*, cit. II, 485.

(7) *Statut. Viterb.* cit. IV, 146, 147. *Brev. Pis. Com.* cit. III, 11. *Statut. Mutin.* cit. IV, 15, 29.

nelle tratte di romore, negli eserciti, nelle cavalcate e nelle andate; e quintuplicata nel tempo degli incendi (1). In Modena, quadruplicata nella occasione delle elezioni del Consiglio, senza che valesse a mitigarla la remissione dell'offeso essendo delitto pubblico (2). Io non la finirei mai a descrivere tutte le disuguaglianze e varietà statutarie di questa ragione, onde si potrebbe quasi concludere, non esservi stanziamento penale, che sottintesa od espressa non portasse la clausola: *Inspecta qualitate personae, loci, et delicti*, e simile. E tutti notte e giorno dovevano lasciarsi cercare addosso da' birri e mostrar la licenza delle armi, non causandosi o fuggendo alla vista di quelli se non volevano dichiararsi rei; le quali ricerche, giusta gli Statuti di Pisa, si avevano a fare, per maggiore legalità e rispetto alla libertà civile, presente un Giudice od un Cavaliere del Podestà ed un Notaio della Corte del Malefizio, alla cui denuncia si attribuiva piena fede; ma in altri Comuni anco la denuncia concorde di due birri valeva a provare la trasgressione (3). A questo punto avrebbe termine il discorso delle armi antiche vietate; se non che debbo avvisare il lettore che io non ho parlato della balestra (lasciamo stare dell'arco e della fromba, armi tanto da meno) per questo che nè pure gli Statuti ne' capitoli propri delle predette armi ne parlano, ma sibbene alcuni particolarmente ne' capitoli degli stormi, potendo accadere (ed accadde più volte) che dalle torri o dalle case in questa occasione si balestrasse sulla via e da questa

---

(1) *Statut. Luc. cit.* III, 21.

(2) *Statut. Mutin. cit.* IV, 17.

(3) *Statut. Viterb. cit.* IV, 110. *Statut. Parm. (1357)* pag. 357. *Statut. Bonon. (1261-1265)* cap. 30, 31. RONDONI, *Constit. Fior. loc. cit. Statut. Luc. cit.* III, 34. *Statut. Mutin. cit.* III, 31. *Brev. Pis. Com. (1313-1337)* III, 15.

alle finestre delle case, o si tirasse allo stermo, ed oltracciò si balestrasse per la città a diletto o per altra causa privata ed anche dentro alle Chiese, dove altresì si giocava e trebbiava e si facevano sozzure e gettavano immondezze, qualche volta, che voglio credere infrequente; eccessi puniti severissimamente con forti multe o colla amputazione della destra, ed in Pisa colla multa e colla demolizione d'una parte della casa o della torre donde fossero partiti i proietti (1). E la ragione di non essersi parlato della balestra insieme colle armi vietate, quantunque fosse la più formidabile della bassa età, a mio avviso sarà stata che essa non poteva diventare così comune a tutti a cagione del suo costo assai maggiore di quello che valesse qualunque pezzo di ferro appuntato; nè serviva validamente a chi mancava la maestria nel maneggiarla, non acquistabile senza molto esercizio; nè offriva, per la sua dimensione e per la sua forma, comodità a tutte le insidie ed ai nascondimenti, come le armi da punta e le corte sopra tutte; fosse in somma propriamente strumento da guerra. Senza che le balestre nè pur tutte erano manesche o da braccio, per dire il nome, ed alcune piuttosto vere macchine od edifici, che da parecchi scrittori di cose romane antiche vennero spesso e malamente scambiate colle catapulte (2). Ma dove temporaneo o stabile non esisteva l'istituto civile de' balestreri e delle esercitazioni pubbliche della loro arme, quale più anticamente e largamente ne' tre grandi Comuni marittimi e massime nel genovese, i cui balestrieri in Italia e fuori per maestria e valore diventarono presto famosi, l'uso privato delle balestre conveniva maggiormente a' ricchi e potenti,

---

(1) *Brev. Pis. Com.* (1286) III, 22, 154. *Statut. Mutin.* cit. IV, 19. *Statut. Pad.* (ante 1236) cap. 756. *Statuta Clanciani* (1232) cap. 104. *Statuto di Cecina* (1409) cap. 51.

(2) LIPSII, *De Machinis*, lib. III, Dial. 2.

come quei che per lo più erano forniti e sempre andavano circondati di masnadieri e sergenti esperti dell'arme, ed aveano arcicase e torri dove fortificarsi. Onde i Reggitori degli Stati popolari dovettero qualche volta esserne gelosi. Così avvenne nel 1259 in Bologna; nella quale Repubblica il popolo signoreggiante obbligò chiunque avesse di quelle armi nella città o nel contado, a consegnarle, entro un dato termine al Podestà, per riporsi nella Munizione del Comune, sotto la pena di venticinque lire per ciascuna; ed acciò che a quel bando i proprietari non le vendessero, proibì a' balestrai di comprare o vendere balestre altrui, potendo eglino tuttavia fabbricare e spacciare le proprie (1). Ed il Comune conservava le sue con grandi cautele, intanto che il Capitano del Popolo d'Orvieto doveva sopra ogni altra cosa assegnare al suo successore tutte le balestre della Camera, alla presenza della Signoria e del suo Notaio che ne faceva atto pubblico (2). Intorno a queste armi giova chiarire un fatto storico fino a qui controverso. Nella Storia di Firenze di Agostino di Jacopo Lapini, sotto l'anno 1518, si legge alla pagina 57: *Et in questo tempo si trovò il modo di fare le balestre a pallottole et ne fu primo inventore un bello spirito chiamato Gio: di Monna Piera del Muccione, che poi si chiamò sempre Gio: delle balestre, e innanzi a detto tempo non si usavano dette balestre* (3). Questo brano di storia inedita fu la prima volta pubblicato da Domenico Maria Manni (4), e la seconda da Giovanni Targioni Tozzetti; il quale aggiunse che la balestra inventata era la usuale a' suoi dì, a palla di

---

(1) *Statul. Bonon.* (1259) XI, 16.

(2) *Carta Populi Wetuni* (1323) cap. 90.

(3) MS. n. 145 della Biblioteca Moreniana di Firenze.

(4) MANNI, *Trattato degli occhiali da naso*, pag. 74: Firenze, 1738.

terra per la caccia degli uccelli (1); adoperata tuttora allo stesso uso da' Fiorentini (che la chiamano volgarmente *Diavolaccio*), e da' contadini senesi fino a nostri tempi. Ora proviamo quella *prima invenzione*, al paragone della critica. Nel bando bolognese delle balestre del 1259, di cui ho toccato di sopra, sono eccettuate le balestre *de ligno quas aucupatores avium tenere possint causa aucupandi* (2). Io dico: nel 1273 Carlo I di Napoli nell'armamento delle sue navi impiegò balestre di legno, così di quelle a due piedi come da tornio (3); ed i Lucchesi nel 1468 ai più valorosi imberciatori colla balestra davano in premio una balestra di legno, che, io mi penso, non doveva essere se non da guerra, essendo i balestrieri ordinati alla difesa della patria, non ad uccellare (4). Adunque il solo esser di legno non poteva differenziare la balestra per la caccia degli uccelli da quelle per la guerra; e i Bolognesi in quel loro riserbo dovettero avere altre distinzioni a noi non pervenute, forse nella forma dell'arme acconcia alla specialità de' proietti, e direi delle pallottole più convenienti alla caccia degli uccelli, che non a quella de' quadrupedi, contro i quali facevano miglior giuoco le frecce. Pietre ritonde e pallottole di ferro o di piombo, a' tempi romani appellate ghiande perchè oblunghe come ghiande, si lanciavano colla fromba semplice e pietre colla fromba di cuoio legata al mazzafrusto, per dare più forza alla gittata. Anche gli archi lanciavano pallottole, oltre alle frecce. E pallottole di piombo,

(1) TARGIONI TOZZETTI, *Notizie sulla Storia delle Scienze Fisiche in Toscana*, pag. 173: Firenze, 1852.

(2) *Statut. Bonon.* loc. cit.

(3) DEL GIUDICE, *Diplomi inediti di Re Carlo I d'Angiò riguardanti cose marittime*, pag. 12: Napoli, 1871.

(4) ANGELUCCI, *Tir. Segn.* cit. Doc. XX.

chiamate piombaiole, si usavano in Ascoli Piceno, dove chi ammazzava alcuno con una di queste o con altra palla, credo o di ferro o di sasso, si condannava ad essere propaggiato (1). Onde considerata la terribilità dalla pena, data massimamente a' traditori, io debbo presupporre che quantunque lo Statuto Ascolano non parli del modo del getto delle palle, ma della qualità loro soltanto, tuttavia non si può consentire che per avventura fossero spinte da mano nuda i cui tratti spesso riescono fallaci, spessissimo non mortali, ma bene da arme capace di accertare efficacemente i colpi, pure di lontano, accrescendo i pericoli e lo spavento; quale la balestra, più potente di tutte, e pel suo fusto di gran lunga meglio appropriata, che non era l'arco, al servizio delle pallottole, e tanto superiore in riputazione, che in Brescia chi saettava per la città coll'arco per ferire alcuno doveva pagare dieci lire imperiali, e chi con balestra venti (2). Perciò non fa meraviglia la luce che spunta dalla rubrica XXVII dello Statuto di Osimo del 1338: *Intra civitatem Auximi in aliquod palatium, edifitium vel domum alterius, vel contra alienum animal et aves palluctans, balistans, vel cum arcu trahens, seu mandans, pro quolibet et vice qualibet in viginti bononenis puniatur et condemnetur*. Alle quali parole Angelo Angelucci, che nella filologia militare può sedere a scranna, fa commento ponendo per fermo che il *palluctans* accenni ad una foggia di balestra addatta a lanciare all'oggetto mirato pallottole di ferro, di piombo ed anche di terra cotta al discocarsi dell'arco (3). Ed allo Statuto di Osimo fa riscontro perfetto quello di Arezzo del 1337, o meglio pel tempo quello di Osimo fa riscontro a questo, acconci ambedue alla

(1) *Statuta Asculi* (1387) I, 17.

(2) *Statuti Brix.* (1275) pag. 132.

(3) ANGELUCCI, *Tir. Segn.* cit. pag. 60.

medesima interpretazione, colle parole seguenti: *Nullus proiciat lapides in Civitate Aretii, burgis vel suburgis, palocet, balistet et saiectet..... sub poena XL sol. pro quolibet et qualibet vice* (1). Altre e più stringenti considerazioni ci somministra Folgore da San Gemignano nel suo *Settembre*, là dove annoverando tutto quel che abbisogna per la caccia in quel mese beato, scrive:

Bolze, balestre dritte e ben portanti  
 Archi, strali, ballotte e ballottieri (2).

La Crusca riporta questi versi nel Glossario sotto la parola *Ballottiere*, la quale essa spiega per *arnese da tenervi le ballotte o pallottole per la caccia*. Io piuttosto alla prima fui tentato a stimare quella voce sinonima di *pallottoliera* o *pallottiera*, significante quella borsetta di spago della balestra, entro cui si poneva, e in Toscana si pone tuttora, la pallottola per trarla agli uccelli. Nel che ricordavo questa partita dell'Inventario della Masseria Bolognese del 1384: *Item quindecim borcsettas a balistis, inter fractas et destructas..., quarum una est cum pano incerato* (3); ancorchè sovente la voce *borsa* o *borsetta* si pigliasse pel turcasso o, come dicevano i Veneziani, *tarcasso*, dove si portavano le frecce, e quindi negli allegati due versi di Folgore io cambierei *bolze* in *borse* o in *bolge*, come legge la Crusca. Ma capitatomi sotto gli occhi lo Statuto Aretino sopraccitato tosto mi fui accorto che nè io nè l'Accademia avevamo ragione, per ciò che al divieto di saettare o pallottare per le vie di Arezzo e pe' borghi, segue subito quest'altro, che *nullus.... pallocterium tensum portet per civitatem*.

(1) *Statut. Aretii* (1337) III, 82. MS. Arch. Fior.

(2) *Le Rime di FOLGORE DA SAN GEMIGNANO*, pag. 22: Bologna, 1880.

(3) GOZZADINI, *Nanne Gozzadini e Baldassare Cossa*, Doc. I: Bologna 1880.

Qui abbiamo latinamente *tendere paloclerium*; ed una poesia volgare dello stesso secolo ci dà per figura, che non ripugna, *scoccare il pallottiere*:

Fisicamente chi ben viver vuole  
 prenda per mastro il ragliante somieri  
 e oda come scocca il pallottieri (1).

Onde il *Ballottiere* di Folgore latinizzato dagli Aretini in *palloctarium*, non è più un *arnese* e non una *borsetta*, bensì un' arme ad arco da lanciare pallottole. Io poi giurerei, non fosse un' arme particolare, ma una usuale e comune, soprannominata ballottiere, pallottiere o pallotterio alla latina, quando veniva accomodata al getto delle ballotte; così *arcus a sagittis* od *a friciis* se poteva l' arco mandar frecce, ed *arcus a ballottis* se ballotte (2); e fosse quell' arme la balestra conformata all' uso delle ballotte. Di che sarebbero più ragioni, ma mi pare possa bastare quest' una, ed è che la lunga tensione del pallotterio, quale si richiedeva a portarlo attorno per la città contro alle disposizioni dello Statuto Aretino, era proprietà esclusiva della balestra che durava tesa finchè l'uom volesse per effetto del suo artificio, non per alcun sussidio della mano, e così si poteva portare in giro e adagio, come noi faremmo del fucile armato. Dalla quale interpretazione molto naturale ed ovvia, i predetti due versi del Folgore s' illuminano a meraviglia. Imperocchè alle balestre *diritte* o da guerra ed agli archi restano per la caccia grossa gli strali, *di troppo gran danno* agli uccelli, scrive Giovanbatista dell' Ottonaio (3), e le ballotte restano

(1) *Chanzona fecie ser Giano dal Borgho a San Sepolero e rechata a similitudine*: Ms. Laurenz. n. 122, c. 213.

(2) GOZZADINI, Doc. cit. *Diplomatarium Veneto-levantinum*, Doc. XXVII (1307). *Statut. Pad.* (1362) pag. 162. MS. Bibl. Civ. Padov.

(3) *Canti Carnascaleschi*, II, 400: Cosmopli, 1750.



a' ballottieri o balestre da uccellare; le quali non dirò fossero già *curve* infin d' allora, quali si veggono nel Museo Nazionale Fiorentino, ma davvero quell' appellativo di *diritte* dato ad alcune mi pare che accenni ad un contrapposto. Ancora Venezia vuole entrare in questa controversia, e ci presenta i suoi antichi cittadini intesi alla caccia per addestrarsi alla guerra, sussidiando per certo modo all' opera del Tiro al segno coll' arco e colla balestra, a cui in quella città nobili e popolani dovevano concorrere, fino da' primi del secolo quattordicesimo (1). De' quali cittadini mentre alcuni si davano a perseguire i cinghiali particolarmente ne' poderi e nei querceti della famosa Badia di Sant' Ilario già spenta nel secolo predetto, ed altri cacciavano nell' ampia pineta Equiliana i fagiani o ne' lidi Caprulani gli stambecchi, nella laguna il cacciatore ritto in piè sulla barca, di quindi balestrava pallottole di terra secca massime contro a' colimbi, delle cui spoglie bianchissime e finissime le donne veneziane fanno tuttora i loro vaghi manicotti; e se per avventura gli veniva colto lo smergo, che non appena apparito sull' acqua vi si rituffa e riappare lontano ad un tratto, il prode balestriere lo inchiodava a trofeo sulla porta della sua casa (2). Veramente il tempo di questa maniera di uccellare sulla laguna veneta non è bene determinato, avvegna- chè per le sue circostanze non se ne possa ridurre il principio alla fine del medioevo. Sopra la qual cosa recherò un fatto a cui il lettore darà quel peso che crederà; e concerne all' uso larghissimo che delle pallottole di terra facevano i Veneziani in età assai remota; tanto che pochi anni fa, Prefetto il Senatore Torelli, nello scavamento che si aprì vic-

(1) ANGELUCCI, *Tir. Segn. cit.* pag. 59.

(2) MUTINELLI, *Del Costume Veneziano sino al secolo XVII*, pag. 107-110: Venezia. 1831.

nissimo alle Procuratie vecchie per fabbricare un nobile sbarcatoio, vi si rinvenne un grandissimo ammasso di quelle palle di terra gettate là in antico come ripieno di fondamento (1). Che si vuol da vantaggio? Ogni dubbio, se ne restasse ancora, è rimosso e definita la quistione inappellabilmente dallo Statuto Lucchese del 1399 in questi termini: *Statuimus quod nulla persona audeat vel presumat aucupare vel retia tendere vel sagiptare cum arcu vel balista palloctas vel aliam rem trahere pro capiendo columbos vel pipiones... sub pena librarum decem pro qualibet vice* (2). Per tutto questo, che forse ad alcuno parrà soverchio, io non intendo di tagliare la testa al figliuolo di Monna Piera, mai no, egli viva pure; ma non si dica *primo inventore* della balestra a pallottole se non pel suo paese; inventore di un'arme conosciuta ed adoperata anche per la caccia nelle altre parti della Toscana e in altri luoghi d'Italia quasi due secoli prima della sua nascita; pognamo che egli possa avere arrecato all'arme antica qualche utile mutamento. Del rimanente questa balestra, dopo pochi anni dalla sua invenzione, quale si sia, per l'abuso che se ne fece nel Dominio Fiorentino ammazzando e guastando grande quantità di colombi ed altri uccelli, fu bandita dai Conservatori di Legge il 19 settembre 1538 (st. com.), e non solo di portarla od usarla, ma si ancora di tenerla in casa; per la quale ragione il Governo Lucchese vietò dappoi la vendita de' pallini, delle lagrime e delle palle aramate, eccetto la sola palla di piombo intera (3). E la cosa si rag-

(1) Questo fatto mi fu riferito dalla somma cortesia del Comm. Cecchetti Soprintendente agli Archivi veneti.

(2) *Statut. Luc.* (1399) IV, 138. MS. Arch. Lucch. Di questo Documento prezioso mi fu gentile il Cav. Bongi Direttore dell'Archivio di Lucca.

(3) CANTINI, *Legisl. Tosc.* cit. I, 151. *Statuti del Fondaco di Lucca* (1460) III, 6.

gravò dal portarsi scommesso il manico o tenere dal fusto della balestra, forse mastiettato insieme e da ricongiungersi quando si tirava,

Per più comodità di averla seco (1),

disse l'Ottonaio, ed io aggiungo, e di fare soverchierie; laonde il divieto ebbe forse l'occhio anche a questo abuso, o lo meritava. Simile un archibugetto o trombone, chiamato scavezzo, aveva la cassa in due pezzi aggangherati all'impugnatura, e ripiegato si poneva a cavalcione sul braccio sinistro, al solito ricoperto col tabarro. Però, da certuni si portava il tabarro anche nel soleone, e fra questi, sessant'anni fa, da' contadini romagnoli nell'andare dalle innamorate, per la rugiada, dicevano que' giovaloni feroci, ma egli era per nascondere l'armi, e certamente non a fine buono (2). E simile in Venezia la nuova balestra a leva, inventata circa all'anno 1540, poteva per la sua piccolezza occultarsi sotto alla veste; onde fu strettamente proibita dal Consiglio de' Dieci gli anni 1542, 1586, 1602, 1605, 1664 (prova che il divieto non era osservato nè fatto osservare, secondo il nostro antico costume) con grandi minacce a portarla e a fabbricarla, *vedendosi*, dice la legge di ragnatelo, *avanzarsi l'uso fierissimo et empio delle balestrine, arma insidiosa et assai più detestabile della stessa pistola* (3). Con tutto ciò la fabbricazione e la vendita delle armi, praticata più ampiamente ed anticamente che non altrove, in Milano ed in Brescia, fu libera, chè non si vuole tener conto di alcune più fraudolenti e meno necessarie che meglio era non fossero mai state; e forse non è città un

(1) *Cant. Carnasc.* loc. cit.

(2) PLACUCCI, *Usi e pregiudizi de' contadini della Romagna*, tit. II, cap. IV: Palermo 1885,

(3) LAZARI, *Notizia delle opere d'arte e d'antichità della Raccolta Correr di Venezia*, pag. 245: Venezia, 1859.

poco ragguardevole senza strade o porte intitolate a' fabbricatori o venditori d'armi, e principalmente agli spadai; i quali anche in Perugia erano così numerosi da formar Collegio da sè, con un Camorlengo (come sel chiamavano colà) e due Rettori a governarlo (1). Celebri fra le altre le squame metalliche onde si armava il busto Carlo V e le celate di Milano e di Brescia, le rotelle di Modena, le lame di Seravalle, i pugnali di Valerio Belli di Vicenza, le armature all'agemina di Ferrara (2). Voglio aggiungere le balestre del veneziano Giacomo Gajardo, una delle quali lanciava in un solo scatto non meno di quindici verrettoni, e si vendette nel 1411 all'Oratore Portoghese per la notevole somma di settantasei ducati d'oro (3). Ma non so risolvermi di fare quel medesimo in onore della balestra fiorentina a pallottole del 1518, che *si mandava*, come afferma Gian Pietro Olina, a *Principi grandissimi* (4). De' quali era per certo il Re di Spagna, legato oltracciò colla Famiglia Medicea intimamente; e tuttavia in quel Regno la predetta balestra non era nota nel secolo diciassettesimo, e sempre vi si teneva in grandissimo pregio, pur sopra lo stesso archibugio e per tutte le caccie, la balestra *a lancia* od *a freccia*; dopo di che lo scrittore spagnuolo, dalla cui opera io cavo questi particolari, conchiude che in Ispagna si usarono le

---

(1) *Statuta Perusii* (1342) I, 38: MS. Munic. Perug.

(2) LANDO, *Commentarii delle più notabili e mostruose cose d'Italia*, pag. 40 *versa*: Vinetia 1553. CITTADILLA, *Not. Ferrar.* cit. pag. 489. ANGELUCCI, loc. cit.

(3) LAZARI, *Notiz.* cit. pag. 244.

(4) OLINA, *L'Uccelliera, ovvero Discorso della natura e proprietà di diversi uccelli e in particolare di que' che cantano, con il modo di prendergli, conoscerli, allevarli e mantenerli. E con figure cavate dal vero e diligentemente intagliate in rame dal Tempesta e dal Villamena*: pag. 66: Roma 1622. Edizione stupenda.

balestre più che in tutto l'orbe e che là furono *los majores maestros de labrarle que en los otros Reinos* (1). Nè credo che la balestra di cui ragiono incontrasse miglior fortuna in Francia, dove, se non erro, primo a parlarne fu Pier Giuseppe Buchoz nel 1784, ma ne parlò piuttosto per erudizione, come dimostra traducendo nel suo libro spesso letteralmente quanto ne aveva scritto l'Olina nella *Uccelliera*, che non per esperienza fattane nel suo paese (2). Le quali parole oliniane erano già servite di testo ancora in Italia agli scrittori di cose venatorie, segnatamente al bresciano Eugenio Raimondi che le copiò nella seconda edizione delle sue *Caccie* del 1630, quando nella prima del 1621, allora non avendo per anche l'Olina mandato fuori la sua opera (del resto assai bella e da vantaggiarsene gli studi della lingua), egli si tacque affatto della predetta balestra, ancorchè fosse già vecchia di più d'un secolo; e se ne tacque poi il bolognese Giacomo Pacifresio, che scrisse cinquantun'anno dopo l'Olina (3); cosicchè, fatte le ragioni, parmi potersi giudicare che la fama di quell'arme non battesse le ali molto discosto, e quindi procedo. Altri segnalò a gran lode le corazze di un tal marchigiano dimorante in Napoli su i primi del secolo quattordicesimo, le quali, se si dee credere ad un narratore inesperto della materia, da nessun ferro, per la eccellenza della tempera, potevano piegarsi, non che smagliarsi, quantunque sottilissime come foglie, onde il sovrano maestro

---

(1) MARTINEZ, *Arte della ballesteria y monteria*: Madrid, 1644. Debbo la conoscenza di quest'opera ed altri dotti sussidi alla gentilezza amichevole del Cav. Podestà Bibliotecario della Nazionale Fiorentina.

(2) BUCHOZ, *Les agrements des campagnards dans la chasse des oiseaux*: Paris, 1784.

(3) RAIMONDI, *Delle Caccie*; Brescia 1621 e Venezia 1630. OLINA, op. cit. PACIFRESIO, *Theatro della caccia e trattenimento geniale della villa*: Bologna, 1673.

ebbe in dono contadi dal Re ed ogni sua corazza valeva un tesoro (1); ma egli, qualunque si fosse, non dovette fare scuola od ebbe ben poco seguito nelle industrie del Regno, poichè nel secolo appresso si veggono costretti i Re di Napoli di ricorrere agli armaiuoli milanesi, non pure per armature intere d' uomini d' arme, anche per celatine, spingarde, laine di spade e partigiane, e fusti di balestra (2). In quest' opera delle armi, fiorente in Italia si può dire fino dalle prime Crociate, lo Stato interveniva solo, come in tutti gli altri esercizi, o direttamente o per mezzo de' particolari Collegi d' Arte, coll' impedire le falsificazioni e col verificare la bontà delle materie adoperate, sopra tutto nelle spade, il cui acciaio doveva essere approvato e bollato da idoneo maestro (3); ma ciò sempre che non fossero armi assegnate alle sue milizie, nel quale caso egli determinata da sè ogni minutezza di fabbricazione, come fece più volte il Senato Veneto e fra le altre nel 1362, quando decretò che i *bordoni della noce* ed il *capo della chiave* delle balestre de' suoi balestrieri si facessero d'acciaio, e che le corde ed ogni legaccio di dette armi fossero di canapa, filata alla rocca; de' quali legacci, sia detto di passata, i Genovesi legavano le loro balestre diversamente da tutti gli altri, come ed i verrettoni forse usavano diversi (4). Ancora in Bologna lo Stato assicurava ai fabbri armaioli (in Pisa, a tutti i fabbri) il carbone necessario alle loro fucine, particolarmente in tempo di guerra, che il consumo ne è maggiore, ora prescrivendo che ne facessero

(1) FRA GIORDANO, *Pred.* cit. III, 43.

(2) *Codice Aragonese*, tom. I, par. I, pag. 189: Napoli, 1866 e seg.

(3) *Brev. Pis. Com.* cit. II, 11. *Statut. Merzadr. Parm.* cit. pag. 27, 29.

(4) VILLANI M., XI, 10. LAZARI, *Notizia* cit. pag. 225. Nell' Inventario Bolognese sopraccitato si legge: *Item unam Balistam ligatam ad modum Januensium.*

canove comuni, ed ora concedendone loro il monopolio intero ed esclusivo (1). E finalmente egli interveniva per la sua salvezza, pure come Cristiano, ordinando che non si spacciassero armi a' nemici suoi, nè a' Saraceni, secondo le Decretali (2), e provvedendo che le botteghe degli armaioli non venissero manomesse dai tumultuanti. Al quale effetto i merciai di Parma dovevano porre le lance ferrate, i ferri delle lance, le spade e i coltelli da gallone entro la bottega nella rastrelliera dietro il banco (3); ed in Modena, chi vendeva spade e coltelli era obbligato di tener-seli in casa o, se in bottega, bene addentro, ponendo mente al primo segno di romore di subito serrar la bottega, sotto pene assai forti (4). Venuto poi ed allargatosi il trovato e l'uso delle armi da fuoco, i Giureconsulti le aggiunsero alle antiche, di cui, seguendo gli Statuti de' nostri Comuni, ho discorso insino a qui, e le riserbarono tutte al Principe (5), il quale le accolse con tanta gravezza di cautele e discipline, quanto era il terrore che allora mettevano. Talmente che in Venezia cotesta faccenda fu commessa al Consiglio de' Dieci e soggetta alle strettezze de' delitti di Stato; e perfino nel secolo diciassettesimo in Venezia si puni colla forca chi aveva portato armi da fuoco, quali si fossero senza licenza (6). Le licenze così nel Veneto come negli altri Stati (chè fra loro non è gran disvarietà da questo

(1) *Breve Artis Fabrorum Pis.* (1305) cap. 5 e 6. *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le provincie dell' Emilia*, N. S. II. 91, 98.

(2) *Brev. Pis. Com.* loc. cit.

(3) *Statut. Merzadr. Parm.* cit. pag. 21.

(4) *Statut. Mutin.* cit. IV, 148.

(5) FARINACCII, *Quaest.* 108, n. 3.

(6) FERRO, *Dizionario del Diritto Comune e Veneto*, I, 131: Venezia 1845.

lato), si davano per gli archibugi da portarsi fuori della città, i quali fossero della misura definita dalla legge, e da principio a fuoco, non a fucile e ruota; non si davano mai pei pistoni, per le pistole minori di circa sedici centimetri, e per gli archibugetti minori di circa sessantasei, proibitissimi (1). Per le quali armi, nel medesimo secolo, il Principe Boncompagni impose nel suo Marchesato di Vignola la pena di morte a chi le aveva in casa e a chi le racconciava e teneva in bottega (2). A contrapposto i Vicerè Spagnuoli permettevano senza alcuna norma e ragione civile l'uso delle armi inastate e da fuoco durante il giorno a' napoletani, e solo le proibirono nel 1547 dopo il sollevamento contro l'Inquisizione; restituendole due anni appresso; non per altro se non per questo che il maggiore studio di que' Signori, famelici e boriosi, era di tosare e mungere; al resto pensava il boia (3). Ma nondimeno quelle grandi fierezze inorridivano i buoni che non nuocciono, piuttosto che rattenere i cattivi che non temono, e, come accade sempre di tutte le cose smodate e violenti, non durarono a lungo; essendo che via via parte da sè e parte dagli stessi Governi, andarono disacerbandosi, infino a che si pervenne a tempi nostri. Ne' quali, non pel solo abuso delle armi, si aspetta tuttora, che l'educazione privata e pubblica, rattivatrice della patria e cristiana carità negli affetti domestici, consonante col'istruzione; l'istruzione popolare sana e sufficiente, non avvelenata o monca che è peggio dell'ignoranza, non mercenaria quantunque gratuita; e la giustizia veramente aliena e sicura dalle profanazioni, senza di che la libertà è menzogna

---

(1) RINUCCINI T., *Us. Fior. cit.* cap. 8. FERRO, *Di. loc. cit.*

(2) *Istruzioni e Leggi pel Marchesato di Vignola*, pag. 24, Vignola, 1877.

(3) *Arch. Stor. Ital.* IX, 18, 143.



ed oltraggio; pigliano l'incremento che non hanno ancora e confortino la virtù delle leggi, da per sé sole inefficaci, quando non sieno nocive.

GIULIO REZASCO.

---

## V A R I E T A

---

### ALCUNI DOCUMENTI

#### INTORNO ALLA CONGIURA DE' PATRIOTTI PIEMONTESE NEL 1794.

In qual modo e per quali vie, il governo degli Stati Sardi venisse a conoscere ciò che si tramava dagli aderenti ai francesi, e come parecchi di que' novatori fossero tratti al supplizio, o dannati alla carcere, oggimai tutti sanno (1). Non sarà inutile tuttavia aggiungere alcunchè a dar maggior lume, e intero compimento a que' fatti luttosi, ne' quali ebbe non piccola parte Carlo Botta (2), uscirone senza danno, merchè principalmente la sua fermezza.

Le carte fatte sottrarre temporaneamente per mezzo del console inglese a Genova, Giuseppe Brun, al ministro francese Tilly, promotore ed anima di tutti questi politici maneggi, misero nelle mani al governo piemontese le prime fila della matassa, della quale tuttavia già da alcun tempo

---

(1) BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese dal 1773 al 1861*, Torino, Bocca, 1878, II, 238 e segg.

(2) BIANCHI, *La verità sull'arresto e prigionia di Carlo Botta ecc.* in *Curiosità di storia subalpina*, II, 95 e segg.